



C O M U N E D I T O R R I O N I
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 15 Del 22-06-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza l'Sindaco Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Donnarumma Serafino	P	Oliviero Fabio	P
Ferrara Francesco	P	Avella Emilio	P
Spadea Filomena	P	Casillo Giuseppe	A
Iommazzo Adriano	P	Granata Paolo	A

CONSIGLIERI PRESENTI N. 8

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

Lepore Giovanni	P
-----------------	---

Assiste e Partecipa il Segretario comunale dott. Gabriella Frasca, con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:
 - 1) a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:
 - a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
 - b) 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
 - c) 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
 - d) 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
 - e) 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
 - f) 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
 - g) 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
 - h) 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);
 - i) 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 3.036,00);
 - 2) l'indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l'anno 2022 e al 68% per l'anno 2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
 - 3) le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai presidenti dei Consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

PRESO ATTO che a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 08 e 09 giugno 2024 per il rinnovo degli organi politici:

- è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco Avv. Annamaria Oliviero;
- con delibera adottata nell'odierna seduta consiliare è stata convalidata l'elezione dei componenti del Consiglio Comunale;
- con separato decreto sindacale sono stati nominati alla carica di vice Sindaco e Assessore comunale le seguenti persone:

Cognome e nome	Deleghe conferite
Lepore Giovanni	Vice Sindaco
Spadea Filomena	Assessore

VISTO l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede a regime, a partire dall'esercizio **2024** per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro **2.208,00 lordi mensili** corrispondente al 16% di quella prevista per i Presidenti di Regione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

VISTO l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;

VISTO il D.M. 3 maggio 2022, recante "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'art. 57 -quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni», in applicazione dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia:

- n. 153 del 20 ottobre 2022, il quale ha espresso il seguente parere: *«l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005»;*

- n. 203 del 2 dicembre 2022, il quale ha espresso i seguenti pareri:

1. "Non si deduce alcuna differenza tra le diverse ipotesi previste dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al vigente regime vincolistico tratteggiato dall'art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dovendo tutte essere ricomprese nell'alveo applicativo della disposizione che impone tagli lineari strutturali.";

2. “Le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell’indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.”.

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l’art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell’Ente;

RICHIAMATO l’art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

RITENUTO di:

- dover determinare la misura delle indennità di funzione spettanti:
 - 1) al Sindaco a partire dall’esercizio 2024, dovrà essere pari a € 2.208,00 lordi mensili ovvero il 16% dell’indennità dei Presidenti delle Regioni, attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili;
 - 2) ai componenti la Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio comunale in applicazione delle norme sopra richiamate;
 - 3) di quantificare in € 16,27 il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1. **di recepire** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. **di determinare** le indennità degli amministratori dell’Ente, lorde mensili, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 583 a 587, della Legge di bilancio 2022, come di seguito indicato:

Esercizio finanziario	Sindaco	Vicesindaco	Presidente del Consiglio	Assessore	Consigliere comunale
A regime dal 2024	€ 2.208,00 16% dell’indennità Presidenti Regioni	€ 441,60 20% indennità del Sindaco per comuni da 1.001 a 5.000 abitanti; Art. 4 del D.M. 119/2000	€ 220,80 10% indennità del Sindaco per comuni da 1.001 a 15.000 abitanti Art. 5 del D.M. 119/2000	€ 331,20 15% indennità del Sindaco per comuni da 1.001 a 5.000 abitanti Art. 4 del D.M. 119/2000	€ 16,27 € 16,27 a seduta per comuni da 1.001 a 10.000 abitanti Tabella A del D.M. 119/2000 al netto delle riduzioni art. 1, co. 54, Legge n. 266/2005

3. di dare atto che le indennità degli amministratori come sopra determinate, esclusi i gettoni di presenza per i consiglieri comunali, sono ridotte del 50% ai sensi del comma 1 dell'art. 82 del T.U.E.L. per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti e non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa;

4. di dare atto che la suddetta riduzione del 50%, secondo il parere del Ministero dell'Interno del 17/02/2004, non si applica per gli amministratori che risultino essere lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e pensionati, in quanto per tali fattispecie si esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro;

5. di dare atto che gli importi di cui al precedente punto sono stati determinati con invarianza di costi e che gli stessi saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della loro liquidazione;

6. di rinviare, per quanto non previsto nel presente atto, alle disposizioni di cui all'art. 82 del d. Lgs. 267/2000;

7. Stante l'urgenza di provvedere con voti, espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. –

IL SINDACO

AVV. ANNAMARIA OLIVIERO

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 22-06-2024

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Adamo Silvio

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 22-06-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Adamo Silvio

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Annamaria Oliviero

Il Segretario comunale
Dott. Gabriella Frasca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li' 20-07-2024

Il Segretario comunale
Dott. Gabriella Frasca